

# GREEN PASS E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

## AGGIORNAMENTI

Martedì 19 ottobre 2021  
Webinar



**evyn**

Consulenze  
Tecniche  
e Aziendali

## OBBLIGO DI GREEN PASS

### Per accedere ai seguenti servizi e attività:

- servizi di **ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio, per il **consumo al tavolo, al chiuso**;
- **spettacoli aperti al pubblico**, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (**anche all'aperto**);
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e **mostre**;
- **sagre e fiere**, convegni e congressi;
- Centri culturali, **centri sociali e ricreativi**, limitatamente alle attività **al chiuso**;
- feste conseguenti alle **cerimonie civili o religiose**.

## OBBLIGO DI GREEN PASS

### In abito lavorativo, pubblico e privato:

- Personale delle **Amministrazioni pubbliche**, compresi i titolari di cariche elettive;
- Personale, anche esterno, che svolge a qualsiasi titolo (anche volontariato presso le amministrazioni) la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- Lavoratori del settore privato;
- Personale, anche esterno, che svolge a qualsiasi titolo (anche volontariato presso luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa).

## COME OTTENERE IL GREEN PASS

- Avvenuta **vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, al termine del prescritto ciclo;
- Dopo la **prima dose** di vaccino
- Avvenuta **guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- Effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare**, quest'ultimo anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- Avvenuta **guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino** o al termine del prescritto ciclo.

## VALIDITÀ

- **12 mesi** dal completamento del ciclo vaccinale
- Ha validità dal **15 giorno** successivo alla somministrazione fino alla **data** prevista per il **completamento del ciclo** vaccinale
- **6 mesi** dalla guarigione
- **48 ore** dall'esecuzione del test antigenico rapido e **72 ore** dall'esecuzione del test molecolare
- **12 mesi** dall'avvenuta guarigione

## ESENZIONI GREEN PASS

- Bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- Soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
- Cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar.

## CHI PUÒ VERIFICARE IL GREEN PASS

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- **Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.**
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

## COME SI VERIFICA IL GREEN PASS

- Con l'app VerificaC19 che funziona anche in assenza di collegamento ad internet.
- Non dovranno essere memorizzati i dati della persona verificata sotto nessuna forma.

## DELEGA E VERIFICA

- I soggetti delegati alla verifica del Green Pass sono **incaricati con atto formale** recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
- L'intestatario della certificazione verde Covid-19 all'atto della verifica dimostra, **a richiesta dei verificatori**, la propria identità personale mediante esibizione di un documento di identità.
- **La verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale** ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione stessa. Tale verifica **si renderà comunque necessaria in casi di abuso o elusione delle norme**, come , ad esempio, quando **appaia manifesta l'incongruenza** con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

## PRECISAZIONI

L'accesso a **sagre e fiere anche locali** è consentito **esclusivamente** ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui tali eventi si svolgano **all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso**, come, ad esempio, **nelle piazze e vie pubbliche**, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a **informare** il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L'**obbligo di possedere** una certificazione verde COVID-19 per accedere agli **spettacoli aperti al pubblico**, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, **si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori** (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e **altri locali o spazi anche all'aperto**).

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 **non si applica**, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano **in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso**, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, **a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso**.

Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).

## **NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 139 DEL 08 OTTOBRE 2021**

### **Spettacoli aperti al pubblico – Zona bianca**

L'accesso agli spettacoli è consentito **esclusivamente** ai soggetti muniti di **Green Pass** e la **capienza consentita** è pari a quella **massima autorizzata**.

In ogni caso, per gli **spettacoli all'aperto**, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede **senza posti a sedere preassegnati** e **senza limiti massimi di capienza autorizzati**, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente **le misure adottate** per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite **linee guida**. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di Vigilanza su L.P.S, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

### **Discoteche e assimilati**

Capienza massima 50% al chiuso e 75% all'aperto.

### **Musei e altri istituti e luoghi della cultura**

È stato soppresso l'obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

## AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

**Fedriga: "la Conferenza Regioni ha aggiornato le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali»**

(Regioni.it 4160 - 13/10/2021) **“La Conferenza delle Regioni ha rivisto e aggiornato oggi le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali. Il nuovo testo – spiega il Presidente Massimiliano Fedriga – recepisce alcune misure introdotte da provvedimenti recenti. Basti considerare l’obbligo del green pass, il superamento della misura del distanziamento minimo di un metro in alcuni settori, previsto dal ‘Decreto Capienze’ ed infine dalla riapertura delle sale da ballo e discoteche.**

**Per esempio si è ritenuto opportuno superare il limite di un metro per tutti quei luoghi in cui è possibile accedere con certificazione verde: cinema, teatri, luoghi della cultura, e riprende pienamente l’attività di convegni e congressi. Tale limite resta per quei luoghi dove non c’è obbligo di green pass, ad esempio nei corsi di formazione, o nei settori in cui è consentito abbassare la mascherina come nella ristorazione. In quest’ultimo ambito abbiamo però pensato che il limite riguardi il distanziamento fra i tavoli e non i commensali di uno stesso tavolo. Infine nelle Linee guida – conclude il Presidente Fedriga – abbiamo introdotto una nuova scheda che riguarda le regole di prevenzione per sale da ballo e discoteche visto che ne è stata consentita la riapertura sia pure con capienze contingentate”.**

**Le Linee guida sono state inviate al Governo affinché possano essere recepite con successiva ordinanza del Ministro della Salute.**



# GREEN PASS E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

## AGGIORNAMENTI

GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE



PRO LOCO®



COMITATO PRO LOCO  
**UNPLI VENETO**



**evyn**

Consulenze  
Tecniche  
e Aziendali